



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

| | |
|--------------------------|-----------------|
| dott. Marco Pieroni | Presidente f.f. |
| dott. Massimo Romano | Consigliere |
| dott. Ugo Marchetti | Consigliere |
| dott. Riccardo Patumi | Referendario |
| dott. Federico Lorenzini | Referendario |

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti;

Visto l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Visto l'articolo 17, comma 31, decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la legge regionale del 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva



del Consiglio delle Autonomie, insediatosi il 17 dicembre 2009;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/Inpr;

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco di Lama Mocogno (MO), datata 25 marzo 2013 e pervenuta a questa Sezione il 06 maggio 2013;

Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio delle Autonomie Locali, trasmesso in pari data;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 58 del 20 settembre 2013, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito nella Camera di consiglio del 2 ottobre 2013 il relatore Federico Lorenzini.

FATTO


Il Sindaco di Lama Mocogno (MO) ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 131/2003, una richiesta di parere afferente la possibilità per il Segretario Comunale di mantenere le funzioni di Direttore Generale fino alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale, oggetto di scioglimento a seguito di cessazione anticipata del mandato del Sindaco, ex art.53 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in ragione di opzione per la carica di consigliere regionale.

DIRITTO

1. L'art. 7, comma 8, della legge 131/2003 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane, la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In via preliminare, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

2. Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto proveniente dal Sindaco, organo di vertice dell'Ente ai sensi dell'articolo 50, comma 2, TUEL.



3. Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre anzitutto evidenziare che la citata disposizione contenuta nel comma 8 dell'art. 7 della legge 131 del 2003, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei Conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica. Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei Conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della nozione di contabilità pubblica incentrata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei Conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge.

3.1. Tanto premesso, con specifico riferimento all'inerenza del quesito proposto con le materie di contabilità pubblica, la citata deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 54, in data 17 novembre 2010, allo scopo di delineare il perimetro dell'esercizio della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo, ha chiarito che la nozione di contabilità pubblica comprende, oltre alle questioni tradizionalmente riconducibili al concetto di contabilità pubblica (sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici), anche i "quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica (...),



contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio" (SS.RR., deliberazione 17 novembre 2010, n. 54).

3.2. Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, il quesito, pur circoscritto ad una fattispecie specifica, può tuttavia superare il vaglio di ammissibilità, potendo selezionarsene uno di ordine più generale ed astratto che attiene ai profili di contabilità pubblica come sopra delineati, poiché riguarda l'interpretazione di un dettato normativo che disciplina l'ambito di un corretto conferimento e mantenimento, in capo al Segretario Comunale, della funzione di Direttore Generale con il correlato trattamento economico accessorio spettante.

La richiesta di parere in esame risponde, dunque, ai requisiti indicati sopra e, pertanto, è da ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito.

4. Ai fini della soluzione del quesito occorre, preliminarmente, richiamare il dato normativo di riferimento. Al proposito, il comma 2 dell'art.108 del T.U.E.L. rubricato "Direttore generale" prescrive che " La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.".Altresì, l'art.2, comma 186, lett. d) della legge del 23/12/2009, n.191, come modificato dall'art.1, comma 1 *quater*, lett. d) del D.L. 25/01/2010, n.2, convertito con modificazioni nella legge del 26/03/2010, n.42 prevede "la soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con più di 100.000 abitanti". L'art.1 comma 2 del surrichiamato D.L. n.2/2010, infine, statuisce che "... Le disposizioni di cui all'art.2, comma 186, lett.a) e d) della medesima legge 191/2009, come modificato dal presente articolo, si applicano in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

4.1. Nel merito, il comma 2 dell'art.108 del T.U.E.L. statuisce che l'incarico del Direttore Generale non può eccedere quella del mandato del Sindaco, senza eccezione alcuna, inevitabilmente precludendone la prosecuzione anche qualora la cessazione del mandato sindacale non avvenga, "*naturaliter*", nell'ordinario termine



quinquennale, bensì si interrompa anticipatamente per le ragioni di cui all'art.53 del T.U.E.L..

La *ratio* normativa viene ben evidenziata dalla circolare del 15/07/1997, n.1 del ministero dell'Interno laddove si puntualizza che " ... *la previsione normativa è relativa ad un soggetto dotato di poteri e capacità manageriali, il quale è legato con un rapporto di tipo strettamente fiduciario nei confronti del sindaco o del presidente della provincia. Trattasi di una figura non contrattualizzata* ... ". A conferma, la modalità di conferimento e la possibilità di revoca *ad nutum* nell'ipotesi della cessazione del rapporto fiduciario. Con l'interruzione, pertanto, del mandato sindacale, inevitabilmente viene meno il rapporto fiduciario, necessariamente biunivoco, fatto che implica per inferenza logica e giuridica la cessazione della titolarità della funzione direttoriale.

La conclusione è ulteriormente suffragata dalla normativa richiamata che ha, altresì, delineato entro margini ben ristretti, ovvero esclusivamente per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, l'istituzione della figura.

4.2. In conclusione, essendo il conferimento della funzione di Direttore Generale inscindibilmente correlata ad un rapporto strettamente fiduciario con il Sindaco, tanto da non poterne eccedere il mandato, evidentemente, allo stesso modo non è consentito al Segretario Comunale di mantenere le funzioni di Direttore Generale fino alle elezioni per il rinnovo dell'organo consiliare, oggetto di scioglimento a seguito della conclusione anticipata del mandato sindacale ex art.53 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna esprime il proprio parere sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione.

ORDINA

Alla segreteria di trasmettere copia della presente deliberazione - mediante posta elettronica certificata - al Sindaco del Comune di Lama Mocogno e al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna e di depositare presso la segreteria della Sezione l'originale della presente deliberazione in formato cartaceo.



Così deciso nella Camera di Consiglio del 02 ottobre 2013.


Il Presidentef.f.

(Marco Pieroni)



Il Relatore

(Federico Lorenzini)



Depositata in segreteria il 02 ottobre 2013.

Il Direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)

